

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»;

Visto lo Statuto della Università degli studi di Roma «Tor Vergata» emanato con Decreto rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011) e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti in merito all'attività didattica, emanato con Decreto rettorale n. 162 del 25 gennaio 2017;

Ravvisata la necessità di modificare l'art. 2 del Regolamento *de quo*, al fine di garantire il coinvolgimento delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti nel processo di assicurazione della qualità degli insegnamenti;

Vista la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2023, con la quale sono state approvate le modifiche all'art. 2 del Regolamento sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti in merito all'attività didattica;

Visto il parere favorevole alle modifiche in parola, espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 Giugno 2023

DECRETA

È emanato il Regolamento sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti in merito all'attività didattica, recante la modifica dei commi 5, 6 e 9 e l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 2 del precedente testo, emanato con D.R. n. 162/2017.

Il nuovo Regolamento, allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante, sostituisce e abroga il precedente testo del Regolamento in parola.

Il presente Decreto sarà acquisito nell'apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE

(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

REGOLAMENTO SULLA RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Indice

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Rilevazioni delle opinioni sugli insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Articolo 3 - Ulteriori rilevazioni delle opinioni correlate alle attività formative

Articolo 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", d'ora in poi "Ateneo", verifica la qualità della didattica e dei servizi a essa correlati anche attraverso la rilevazione delle opinioni dei soggetti in essi coinvolti e, più in generale, dei portatori di interesse, al fine di valutarne efficienza ed efficacia e di individuare modalità operative di miglioramento dei propri processi organizzativi, delle attività di orientamento e delle attività formative.

2. Tutti coloro che (docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti), nel corso delle procedure di cui al presente regolamento, vengano a conoscenza delle opinioni manifestate nei singoli questionari o di altre informazioni in essi contenute relative a studenti e/o docenti sono tenuti al segreto d'ufficio, pena l'assunzione di provvedimenti disciplinari da parte dei competenti organi dell'Ateneo.

Articolo 2 - Rilevazioni delle opinioni sugli insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

1. Ciascun insegnamento dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico è sottoposto annualmente a valutazione da parte degli studenti e del relativo docente.

2. La valutazione da parte degli studenti avviene tramite questionario, compilato anonimamente in modalità elettronica.

3. La valutazione da parte dei docenti avviene tramite questionario, compilato in modalità elettronica.

4. La pubblicazione delle valutazioni rilevate, sia da parte degli studenti sia da parte dei docenti, avviene solo se il numero di questionari rilevati è superiore a 5, in forma aggregata per corso di studio e per Macroarea.

5. Il docente ha accesso, ai risultati della rilevazione delle Opinioni Studenti relative al proprio insegnamento in forma anonima.

6. Il Coordinatore di un Corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico ha accesso ai risultati della rilevazione delle opinioni studenti relative ai singoli insegnamenti afferenti al Corso di Studio coordinato. Il Coordinatore è tenuto inoltre a rendere disponibile sul sito del Corso di Studio le rilevazioni delle Opinioni Studenti in forma aggregata per Corso di Studio, nel rispetto dei requisiti di trasparenza e dei limiti del trattamento dei dati imposti

dalla normativa vigente. Il Coordinatore del Corso di Studio è tenuto altresì a discutere le valutazioni relative ai dati disaggregati del Corso di Studio con il Gruppo di Riesame.

7. Il Preside della Facoltà di medicina e chirurgia e i Direttori di dipartimento, su richiesta rivolta al Presidio di qualità, hanno accesso ai dati dei singoli insegnamenti dei corsi di studio afferenti alla relativa struttura didattica.

8. Il Rettore, il Prorettore alla didattica, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, il Presidente del Presidio della Qualità, il Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, hanno accesso ai risultati della rilevazione delle Opinioni Studenti, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali e di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del presente Regolamento. Il Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti-Studenti è tenuto altresì a discutere le valutazioni relative ai dati disaggregati dei Corsi di Studio di propria competenza in seno alla Commissione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

9. La Direzione V - Sistemi operativi di gestione cura la raccolta e la conservazione dei questionari, potendo procedere a una propria analisi dei dati, nonché a quelle altre elaborazioni dei dati richieste dai soggetti di cui ai commi 6, 7, 8 del presente articolo.

10. Il Nucleo di valutazione valuta i questionari degli studenti frequentanti, riportando la propria analisi nella relazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

11. Il testo dei questionari e le modalità di raccolta sono definiti dal Presidio di qualità di Ateneo, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dal Nucleo di valutazione e dagli Organi collegiali. Il Presidio verifica altresì che la raccolta e la pubblicazione delle valutazioni siano effettuate seguendo le procedure e le scadenze previste.

Articolo 3 - Ulteriori rilevazioni delle opinioni correlate alle attività formative

1. L'Ateneo sottopone agli studenti di corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico questionari di valutazione nella fase di iscrizione al primo anno del corso, di trasferimento ad altro corso, di rinuncia agli studi, anche al fine di prevenire fattori di disagio nella fase di inserimento in corsi universitari.

2. Relativamente ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, l'Ateneo rileva l'opinione dei laureandi e dei laureati, con il supporto del Consorzio AlmaLaurea, che ne cura la pubblicazione in forma aggregata.

3. L'Ateneo può procedere a rilevazioni delle opinioni relative a studenti di master, corsi di specializzazione e perfezionamento, dottorato.

4. Le strutture didattiche possono procedere in modo autonomo a rilevare, tramite questionari, dichiarazioni di interesse verso attività formative, la valutazione delle attività formative, l'impatto di tali attività sulla successiva carriera dei discenti e l'evoluzione stessa della carriera successiva, sempre al fine di una migliore progettazione delle proprie attività. Le strutture didattiche evitano sovrapposizioni alle rilevazioni operate dall'Ateneo e adottano procedure che salvaguardano la correttezza del rilevamento e la segretezza dell'opinione

espressa, che può essere resa nota solo a fronte di esplicito permesso da parte dell'intervistato.